
La valutazione criminologica della pericolosità sociale e della recidiva

Marco Soddu (Ma, PhD)

University Researcher - Expert Criminologist

Abstract

In the proposed paper there is a dissertation about the social dangerousness and the evaluation of the risk of recidivism. The basis of this research starts from the conception of the existing criminal law and then move to explain the criminological dynamics; the criminologist, through the scientific observation of the personality, examines the offender in order to create a criminal profiling comprehensive of all the aspects that have generated the considered criminal act with all its legal consequences, always in a strong perspective of social defense.

Abstract

Quanto proposto in questo lavoro rappresenta una disamina concernente la pericolosità sociale e la valutazione del rischio di recidiva. La base di quanto elaborato in questa ricerca è costituita dalla concezione giurisprudenziale per poi spostarsi ed arrivare a tracciare quello che è il percorso criminologico; il criminologo, attraverso l'osservazione scientifica della personalità, esamina infatti un autore di reato per delineare un giudizio prognostico comprensivo di tutti gli aspetti che hanno generato il fatto-reato e di tutte le naturali conseguenze, sempre in una predominante ottica di difesa sociale.

1.0 Introduzione

La pericolosità sociale e la valutazione del rischio di recidiva rappresentano una tematica di analisi fondamentale che al suo interno racchiude il contributo essenziale di diverse discipline: principalmente la criminologia, il diritto penale, la psichiatria, la psicologia, la sociologia e l'antropologia, insieme a tutte le vecchie e nuove dottrine che hanno acquisito una prospettiva forense nel proprio *background*. L'analisi effettuata considera la norma attuale come logico punto di partenza per poi dirigersi verso una prospettiva squisitamente criminologica, sia in termini di elaborazione teorica sia in termini di applicazione (anche in sede di colloquio criminologico con il condannato) di quanto l'osservazione scientifica permette di porre in essere allo stato attuale.

2.0 Cenni storico-giurisprudenziali

All'interno dell'ordinamento giuridico Italiano il concetto di pericolosità sociale veniva riportato per la prima volta nel 1930, dopo il registrarsi di numerose posizioni conflittuali generate da differenti scuole di pensiero; è necessario infatti enunciare la dottrina della scuola positiva, scarsamente orientata verso la punizione del reo in quanto colpevole ma prevalentemente come individuo predisposto naturalmente al crimine a causa di fattori genetici (criminogenetici) dal quale la società era/è costretta a difendersi applicando allo stesso una pena. Il concetto criminologico della difesa sociale è quindi sicuramente presente nella concezione di infliggere una condanna per evitare la recidiva e non per finalità, come esplicitato, squisitamente preventive. Si prospettava quindi la necessità di elaborare il cosiddetto giudizio criminologico prognostico, atto a valutare scientificamente la pericolosità sociale e la recidiva con importanti interrogativi che ancora oggi si presentano come contenuti basilari della ricerca accademica; il più importante, sicuramente, è quello dell'oggetto dell'indagine criminologica: la misura restrittiva doveva essere applicata unicamente al reo o anche alla persona pericolosa socialmente ma ancora esente da condotta delittuosa accertata dal consueto *iter* giudiziario previsto dalla normativa? Il tutto poi era/è da inquadrare in un

sistema logicamente definibile come garantista che impone diversi gradi di giudizio per accertare la colpevolezza dell'imputato attraverso la stesura della verità processuale, così come proposto tradizionalmente dalla scuola classica.

In termini altamente riassuntivi quanto descritto rappresentava un condensato del dibattito accademico e giuridico, risolto successivamente da quello che è stato definito il *doppio binario*.

Il *doppio binario* configura una sintesi delle diverse posizioni, proprie della scuola classica e di quella positiva che ha disciplinato la pericolosità sociale come:

- una particolarità non necessaria ma riscontrabile nel reo.
- Una condizione per l'imposizione delle misure di sicurezza e non della pena.
- Un attributo non a carattere permanente dell'autore di reato, che necessita di un periodico riesame della pericolosità stessa.

Le fondamentali associazioni create dal *doppio binario* sono due:

1. Responsabilità → Pena.
2. Pericolosità → Misura di sicurezza.

Questi raggruppamenti assolvono al criterio dell'imputabilità e della pena retributiva, collegate strettamente alla colpevolezza

ed allo stesso tempo impongono il principio della pericolosità come condizione per porre in essere misure di sicurezza di natura preventiva speciale applicabili quindi a soggetti imputabili e non.

Nell'ambito di quanto in analisi bisogna naturalmente sottolineare le tre fattispecie definibili come i *quasi reati*:

1. il reato impossibile.
2. La forma dell'istigazione ad un delitto non recepita.
3. L'accordo delinquenziale non implementato.

Nei tre casi particolari esposti si configura una volontà delittuosa pienamente manifestata solamente a livello intenzionale, senza però la conseguente, concreta e documentata realizzazione. I cosiddetti *quasi reati* sono particolarmente significativi perché costituiscono una specifica eccezione ai principi generali del nostro ordinamento penale che dimostra una particolare attenzione del legislatore alla problematica della pericolosità sociale e quindi della difesa sociale.

3.0 Il giudizio di pericolosità sociale

Come primo elemento occorre rimarcare che si tratta di un giudizio di natura prognostica, cioè basato su una osservazione scientifica di personalità che pone il delitto come condizione predominante alla quale si affiancano altri fattori, tra i principali la valutazione della personalità, dell'ambiente (passato, presente e futuro) del soggetto in esame e soprattutto della criminogenesi e della criminodinamica.

Definiamo in maniera assolutamente indicativa la criminogenesi come l'insieme dei fattori criminogeni, genetici ed ambientali che se non sottoposti ad una procedura interna di controllo possono slatentizzarsi e portare quindi a condotte di natura delinquenziale.

Parlando di criminodinamica ci riferiamo allo studio dello sviluppo e del mutamento delle azioni criminali (ed antisociali) tramite la ricerca e la valutazione dei vari elementi costitutivi e degli strumenti utilizzati per la predisposizione e l'implementazione del fatto-reato (Ponti G., Merzagora I., 2008).

Come esplicitato, a base del giudizio sulla futura eventuale condotta recidivante si pone il comportamento delittuoso: la disamina criminologica parte quindi dall'evento reato, con una particolare attenzione al livello di gravità del crimine ed alle

capacità delinquenziali del soggetto considerato; il reato è quindi anche concepito come sintomo/manifestazione di una condizione già espressa nel passato ma che necessita di una rivalutazione per impedirne la recidiva. Nello specifico l'articolo 133 del codice penale evidenzia gli elementi da tenere in maggiore considerazione a cominciare:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.
2. Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
3. Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Inoltre, l'organo giudicante deve tener conto, in egual misura, della capacità di delinquere del colpevole, desunta attraverso l'attenta disamina dei seguenti elementi, a partire:

- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo.
- Dai precedenti penali e giudiziari ed, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato.
- Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato.
- Delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

4.0 La disamina criminologica

La pericolosità, come enunciato, costituisce un giudizio prognostico sulle capacità e sulle probabilità dell'individuo di commettere nuovi reati teso ad individuare una tendenza persistente alla condotta criminale.

A livello di definizioni, si distinguono (Ponti G., Merzagora I., 2008):

- *diagnosi di pericolosità*: costituisce l'individuazione di determinati elementi che consentono la stima di una particolare propensione a compiere atti criminali e brutali (trattasi in pratica di una analisi della capacità criminale).
- *Prognosi di pericolosità*: configura la predizione specifica del livello di verosimiglianza secondo il quale l'evento sfavorevole può riprodursi; è strettamente relazionata alla probabilità di recidivismo ed implica un'approfondita misurazione di tutte le variabili pertinenti che possono condizionare positivamente o negativamente la condotta.

Riguardo il concetto fondamentale di recidivismo, questo trova una sua naturale definizione in quegli elementi che, se

concorrenti, favoriscono il reiterarsi nel tempo della condotta antiggiuridica (Ponti G., Merzagora I., 2008). Si individuano quindi:

- fattori ambientali-situazionali.
- Effetti della carcerazione.
- Effetti della stigmatizzazione.
- Fattori personologici.
- Percezione della pena.

L'analisi del rischio di recidiva deve concentrarsi sulla continuità di condizioni personali e sociali, agenti in senso criminogenetico o di persistenti scelte, programmi o progetti delinquenti.

Nello specifico si analizzano (Ponti G., Merzagora I., 2008):

- *fattori ambientali-situazionali*. L'inserimento del soggetto nel medesimo contesto delinquenziale di origine, il ripresentarsi di situazioni di esclusione e discriminazione, il reingresso in contesti familiari e/o amicali in cui l'inosservanza della norma giudiziaria viene considerata un valore ed una consuetudine.
- *Effetti della carcerazione*. Valutazione approfondita del *contagio interdelinquenziale*, degli effetti della *prigionizzazione*, della *depersonalizzazione*, della

deresponsabilizzazione e del *desiderio di vendetta* nei confronti della società.

- *Effetti della stigmatizzazione*. Il rigetto da parte della collettività ed in particolare della società locale del soggetto con precedenti detentivi (in particolare per certi reati considerati come infamanti) può favorire la recidiva che può divenire quasi un percorso obbligato e solo in misura minore una scelta.

Analizzando i fattori personologici, è possibile delimitare una particolare concentrazione di peculiarità persistenti e considerabili come negative della personalità che amplificano le debolezze individuali; tra le più rintracciabili: disturbi di personalità, anomalie reattive, insufficiente tolleranza alla frustrazione, elevata aggressività, scarsità di sensi di colpa, elevata incapacità di adeguamento, poca volontà ed immaturità globale.

Disaminando la percezione della pena, si può individuare la sua interiorizzazione da parte del soggetto in esame; questa percezione può essere identificata (Ponti G., Merzagora I., 2008):

- come *motivazione frenante*: in questo caso il fattore scatenante appare insufficiente come deterrente se

persistono, una volta terminato il regime detentivo, le stesse condizioni microsociale, familiari e di personalità presenti all'epoca del delitto.

- come *realtà indifferente*: identificata come un rischio implicito nell'azione criminale, valutato preventivamente e rapportato al profitto economico derivante dal comportamento illecito. Trattasi di percezione tipica delle personalità definite in letteratura come disaffettive, incapaci di identificarsi con le vittime e di riconoscere l'offesa ed i danni provocati e di coloro che, mettendo in atto meccanismi di deresponsabilizzazione, non sono in grado di operare la classica revisione critica su quanto posto in essere.
- come *motivazione facilitante*: la pena appare come un meccanismo di protezione dal senso di inadeguatezza sperimentato in altri contesti che producono una discolpa per gli impulsi di rivalsa contro la società ritenuta responsabile dell'ingiusta punizione.

Approfondendo l'osservazione scientifica di natura criminologica, l'esperto criminologo chiamato a valutare la

pericolosità sociale e la possibilità del recidiva del ristretto è tenuto a considerare:

- l'eziogenesi del reato.
- L'atteggiamento del reo nei confronti dell'atto criminale al tempo della sua commissione.
- L'evoluzione della personalità.
- L'attuale atteggiamento nei confronti del vissuto criminoso.
- Il pericolo di recidiva.
- Gli altri elementi utili emergenti al fine di valutare la pericolosità del condannato.

Nella fase di colloquio si studiano (Ponti G., Merzagora I., 2008):

- l'atteggiamento nel contesto penitenziario.
- La adesione attiva o la rinuncia alle attività trattamentali.
- La fruizione e l'esito dei periodi di permesso premio.
- Il comportamento mostrato durante il colloquio (collaborativo, ostile, manipolativo, la pertinenza nelle risposte ai quesiti proposti ed in generale una valutazione generale del modo di interagire).
- L'eloquio (se fluido o non fluido).

- L'elaborazione del pensiero (esprimendo una considerazione che valuti la coerenza o l'incoerenza dello stesso).
- Lo studio della narrazione (analizzando se logica, sequenziale, la capacità di sintesi, le eventuali digressioni rispetto al tema centrale e la riproduzione degli eventi, eventualmente con dialoghi, suoni, immagini e situazioni in generale).
- La cura dell'igiene personale e dell'abbigliamento.
- La disamina dell'adeguatezza del contegno.
- La gestualità.
- La postura.
- La variabile dell'espressione verbale.
- La capacità di rievocazione mnemonica.

Come ultima fase per la stesura del giudizio prognostico di natura criminologica relativamente alla pericolosità sociale ed alla recidiva si valutano:

- la carriera criminale.
- La sfera della sessualità (o altra dimensione critica relativa al reato in analisi).
- Il *locus of control* e lo stile attribuzionale.
- L'autoefficacia e la dimensioni del Sé.

- Il sistema valoriale, le risorse e le relazioni interpersonali.
- La percezione del rischio e la vulnerabilità.
- La progettualità futura.
- La responsabilizzazione rispetto al fatto-reato e dopo il fatto-reato.

5.0 Conclusioni

Quanto proposto in ambito prettamente criminologico ha mostrato in maniera descrittiva che avendo come punto di partenza la parte normata dal legislatore si arrivi conseguentemente alla parte pratica con l'intervento dell'esperto criminologo che pone in essere dei meccanismi di osservazione atti a definire la pericolosità sociale e la valutazione del rischio di recidiva; il giudizio, basato su quella che la letteratura definisce *osservazione scientifica della personalità* è sempre di natura prognostica; il profilo criminologico che emerge è quindi sempre basato su dati attuali e passati estremamente complessi che devono portare alla formulazione di un giudizio su un comportamento futuro che come facilmente si evince ha implicazioni altissime sulla sicurezza e sulla difesa sociale; per questo motivo appare sempre necessario un affiancamento continuativo da parte della struttura accademica in ognuna delle discipline coinvolte in considerazione di una prospettiva costantemente da condividere.

6.0 Bibliografia

1. Alibrandi A. (a cura di), (2015). Codice penale e leggi complementari. Piacenza: La Tribuna Editore.
2. Antolisei F. (2008). Manuale di diritto penale. Milano: Giuffrè Editore.
3. Calabria A. (1995). Voce Pericolosità sociale, in Digesto delle Discipline Penalistiche, vol. IX, Torino: Utet Editore.
4. Ceretti A., Merzagora I. (1994). Il dibattito sulla imputabilità. Padova: Cedam Editore.
5. Ponti G., Merzagora I. (2008). Compendio di criminologia Milano: Cortina Raffaello Editore.
6. Santamaria D. (1970). Voce Colpevolezza, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano: Giuffrè Editore.
7. Siclari V.(1983). Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali, Milano: Giuffrè Editore.
8. Tagliarini F. (1983). Voce Pericolosità, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Milano: Giuffrè Editore.